

Legge regionale 24 gennaio 1978 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Particolari disposizioni finanziarie.

Art. 3

Le annualità del limite d' impegno, autorizzato con lo articolo 13 - 3 comma - della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall' esercizio 1978 a lire 50 milioni.

Il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1978 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, s' intende autorizzato, per le stesse finalità, per l' esercizio 1979.